



GRUPPO AEB REGOLAMENTO ACQUISTI

DELIBERA CDA AEB N. 5 DEL 23/01/2019

DELIBERA CDA GELSIA N. 5 DEL 22/01/2019


DELIBERA CDA RETIPIU' N. 138 DEL 19/02/2019

DELIBERA CDA GELSIA AMBIENTE N. 11 DEL 29/01/2019

SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni generali.....	4
Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti di disciplina	4
Art. 2 - Procedure di affidamento e divieto di frazionamento	4
Art. 3 - Trasparenza	6
Art. 4 - Responsabile della procedura di affidamento	6
Art. 5 - Acquisti di gruppo	7
Art. 6 - Ipotesi generali di affidamento diretto	7
TITOLO II - Procedure di affidamento	7
CAPO I.....	7
Sezione I - Lavori, forniture e servizi d'importo inferiore a € 40.000,00	7
Art. 7 - Modalità di affidamento	7
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione	9
Art. 9 - Operazioni di gara	9
Art. 10 - Perfezionamento del contratto – Garanzie	10
Art. 11 - Modalità di esecuzione	10
CAPO II.....	11
Sezione I - Lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, nonché forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (attualmente pari, nei settori ordinari, a € 221.000,00 e, nei settori speciali, a € 443.000,00)	11
Art. 12 - Modalità di affidamento	11
Art. 13 - Individuazione dei soggetti da invitare	11
Art. 14 - Procedura negoziata	13
Art. 15 - Criteri di aggiudicazione	14
Art. 16 - Operazioni di gara	14
Art. 17 - Perfezionamento del contratto – Garanzie	14
Art. 18 - Modalità di esecuzione	15
Sezione II - Lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00	15
Art. 19 - Modalità di affidamento	15
Sezione III - Lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 (nei settori ordinari) e a € 2.000.000,00 (nei settori speciali)	16

Art. 20 - Modalità di affidamento	16
CAPO III.....	16
Art. 21 - Incarichi tecnici, di ingegneria e di progettazione	16
Art. 22 - Incarichi legali.....	17
TITOLO III - Norme transitorie e finali	18
Art. 23 - Entrata in vigore	18
Art. 24 - Norme finali.....	18



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti di disciplina

1. Il presente regolamento (“**Regolamento**”) disciplina le modalità di affidamento ed esecuzione, da parte delle società del gruppo AEB-Gelsia (“**Gruppo**”), dei lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi tecnici, di ingegneria e di progettazione e degli incarichi legali, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 36 e 114 del d.lg. n. 50/16 e ss.mm.ii. (“**Codice**”).
2. Il presente Regolamento non trova applicazione con riferimento alla negoziazione e acquisto di titoli di efficienza energetica, di quote di emissione di gas effetto serra, di ogni e qualsivoglia tipologia di certificato ambientale, anche di futura creazione, di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime, e in generale per l’acquisto di gas, energia e combustibili destinati alla produzione di energia.
3. Limitatamente alle attività afferenti a settori speciali svolte da società del Gruppo, il presente Regolamento non trova applicazione con riferimento ai contratti che vengono aggiudicati per scopi diversi dall’esercizio dell’attività inerente il settore speciale di riferimento, salva in ogni caso l’applicazione, ai sensi dell’art. 4 del Codice, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
4. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nell’ambito degli affidamenti in oggetto. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia ai principi generali, alle prescrizioni applicabili contenute nel Codice, nei relativi atti attuativi e nel d.P.R. n. 207/10 nelle parti ancora in vigore ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 e 217 del Codice, nonché alle ulteriori normative speciali eventualmente applicabili.

Art. 2 - Procedure di affidamento e divieto di frazionamento

1. L’affidamento e l’esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi ricadenti nell’ambito di applicazione del presente Regolamento sono informati al rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, c. 1 (*economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità*), 34 (*criteri di sostenibilità energetica e ambientale*) e 42 (*prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse*) del Codice, nonché al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di garanzia dell’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Nell’ambito dei lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice vengono individuate n. 4 (quattro) fasce di importo, a ciascuna delle quali corrisponde, di norma, una diversa procedura di affidamento disciplinata dal presente

Regolamento, ferma in ogni caso la possibilità di fare ricorso, mediante determinazione del Responsabile della Funzione richiedente e/o del Responsabile della procedura di affidamento ai sensi dell'Articolo 4, e qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, alle procedure ordinarie disciplinate dal Codice medesimo (con eventuale riduzione dei termini minimi di cui agli artt. 60 e 61, ai sensi dell'art. 36, c. 9 del Codice). Per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 (nei settori ordinari) o pari o superiore a € 2.000.000,00 (nei settori speciali) ma inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice (attualmente pari a € 5.548.000,00), deve in ogni caso farsi ricorso alle procedure ordinarie disciplinate dal Codice.

3. Le predette fasce di importo sono così individuate:
 - a) lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
 - b) lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, nonché forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice (attualmente pari, nei settori ordinari, a € 221.000,00 e, nei settori speciali, a € 443.000,00);
 - c) lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00;
 - d) lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 (nei settori ordinari) o a € 2.000.000,00 (nei settori speciali).
4. Le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento saranno di norma espletate attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica saranno tenuti ad accreditarsi presso il portale fornitori della società appaltante. La documentazione presentata *on line* dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da idoneo procuratore dell'operatore economico, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lg. n. 85/05, in conformità alle indicazioni rivenienti dai documenti di gara.
5. Il valore stimato dell'appalto, anche ai fini dell'applicazione delle fasce di cui al precedente Comma 3, è calcolato utilizzando i criteri stabiliti dall'art. 35 del Codice.
6. I valori relativi alle soglie di rilevanza comunitaria richiamate nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguati in concomitanza delle revisioni periodiche previste dall'art. 35, c. 3 del Codice.
7. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'affidamento alle regole e ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori delle società del Gruppo, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile della Funzione richiedente; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

8. Le società del Gruppo, nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano, ove possibile, la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 3 - Trasparenza

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul profilo del committente di ciascuna delle società del Gruppo. La trasparenza e la pubblicità delle procedure indette sulla base del presente Regolamento sono assicurate dalla piattaforma telematica attraverso cui sono gestite.
2. Per le sole procedure ordinarie disciplinate dal Codice, accedendo alla sezione "*società trasparente*" del profilo del committente della società appaltante, sotto la sezione "*bandi e contratti*", o, in alternativa, alla sezione dedicata ai fornitori e alle procedure di gara, sarà possibile consultare gli avvisi relativi alle gare in corso e agli esiti delle medesime, anche attraverso un *link* al portale fornitori. Della pendenza di procedure, diverse da quelle ordinarie, disciplinate dal Regolamento, viene fornita notizia sul profilo del committente della società appaltante ogni qual volta, al fine del raggiungimento del numero minimo di soggetti da invitare, qualora non presenti nell'Elenco degli operatori economici qualificati, vi sia necessità di compulsare il mercato alla ricerca di soggetti interessati a presentare offerta.
3. Le aggiudicazioni relative a procedure indette sulla base del presente Regolamento saranno rese note attraverso una reportistica periodica a ciò dedicata.
4. E' sempre possibile, per decisione del Responsabile della procedura di affidamento ai sensi dell'Articolo 4, l'utilizzo di forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto da affidare.

Art. 4 - Responsabile della procedura di affidamento

1. Ai sensi dell'art. 31, c. 10 del Codice, i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza le società del Gruppo sono tenute, sono affidati, per tutte le attività comprese tra l'emissione della richiesta di approvvigionamento da parte del Responsabile della Funzione richiedente e la sottoscrizione del contratto, al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti della società capogruppo, eventualmente sostituito, per specifiche procedure, da dipendente addetto al medesimo Ufficio all'uopo delegato e in possesso di titolo di studio adeguato e di professionalità e competenze coerenti con l'oggetto dell'appalto ("**Responsabile della procedura di affidamento**"). Per tutte le necessità di interlocuzione con l'ANAC il ruolo di responsabile del procedimento viene direttamente assunto dal Direttore Generale della società appaltante.

Art. 5 - Acquisti di gruppo

1. AEB S.p.A. può svolgere funzione di centrale di committenza per conto delle altre società del Gruppo, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. i) del Codice, in relazione all'affidamento di appalti di interesse comune.
2. Le determinazioni in merito al ruolo di centrale di committenza assegnato ad AEB S.p.A. in funzione di uno o più specifici affidamenti saranno definite d'intesa tra le società interessate.
3. AEB S.p.A., nel caso di cui al Comma 1 del presente Articolo, svolgerà le funzioni di stazione appaltante in nome proprio e per conto delle altre società interessate, in base a mandato senza rappresentanza.
4. Salvo diversa regolamentazione introdotta nella specifica procedura di affidamento, i rapporti contrattuali potranno essere disciplinati direttamente tra l'operatore economico selezionato e la singola società interessata.

Art. 6 - Ipotesi generali di affidamento diretto

1. Qualora dall'infruttuoso esperimento di una precedente procedura di affidamento emerga una specifica e oggettiva impossibilità di reperire una data opera, fornitura o servizio sul libero mercato, il Responsabile della procedura di affidamento può, con decisione adeguatamente motivata, dar corso a un affidamento diretto anche per contratti di importo diverso da quelli regolati nella Sezione I del Capo I del Titolo II del presente Regolamento.
2. Qualora emerga, sulla base di motivata relazione del Responsabile della Funzione richiedente, redatta alla luce delle Linee Guida n. 8 approvate dall'ANAC con delibera n. 950 del 13 settembre 2017, la sostanziale infungibilità dell'opera, della fornitura o del servizio da approvvisionare, il Responsabile della procedura di affidamento può dar corso a un affidamento diretto anche per contratti di importo diverso da quelli regolati nella Sezione I del Capo I del Titolo II del presente Regolamento.

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

CAPO I

Sezione I - Lavori, forniture e servizi d'importo inferiore a € 40.000,00

Art. 7 - Modalità di affidamento

1. L'affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 avviene nel rispetto dei principi enunciati al Comma 1 dell'Articolo 2 del presente Regolamento, giusta

selezione del soggetto con cui contrarre operata, a scelta del Responsabile della procedura di affidamento ai sensi dell'Articolo 4, (A) facendo ricorso all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un operatore economico individuato mediante consultazione dell'Elenco degli operatori economici qualificati, istituito in conformità ad apposito e separato regolamento o, in assenza, sulla base di adeguata indagine di mercato; oppure, alternativamente, (B) optando, in ragione delle caratteristiche dell'affidamento e/o dell'importo del contratto, per la preventiva consultazione di due o più operatori economici, ove esistenti, individuati mediante consultazione dell'Elenco degli operatori economici qualificati, istituito in conformità ad apposito e separato regolamento o, in assenza, sulla base di adeguata indagine di mercato.

2. Sia per il caso di affidamento diretto che per il caso di consultazione di due o più operatori economici, il Responsabile della procedura di affidamento invierà al/agli operatore/i economico/i selezionato/i una comunicazione di invito a presentare offerta contenente tutte le informazioni utili in merito all'oggetto e all'importo complessivo stimato dell'affidamento, alla procedura che intende seguire, al criterio di aggiudicazione, nonché alle principali condizioni contrattuali.
3. Nel caso di selezione di due o più operatori economici, le offerte presentate verranno sottoposte a valutazione comparativa, sulla base del criterio di aggiudicazione indicato nella comunicazione di invito. Nell'ipotesi di affidamento diretto e di ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, il ribasso sull'importo della prestazione verrà negoziato fra il Responsabile della procedura di affidamento e l'operatore economico cui la società appaltante intende affidare il contratto.
4. L'operatore economico selezionato deve in ogni caso essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice; quanto ai requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale, essi sono dimostrati dall'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici qualificati e dall'appartenenza a una determinata categoria (in relazione all'attività esercitata) e classifica (in funzione della fascia di importo del contratto oggetto di affidamento); in assenza del predetto Elenco o in caso di selezione operata attraverso indagine di mercato, deve essere dimostrato dall'operatore economico affidatario, che ne abbia previamente auto-dichiarato il possesso, il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla società appaltante.
5. In caso di affidamento diretto, il Responsabile della procedura di affidamento valuta, di volta in volta, se richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, c. 1 del Codice.
6. Il provvedimento di aggiudicazione, congruamente motivato, viene adottato dal Responsabile della procedura di affidamento dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e del mantenimento di quelli attestati dal soggetto aggiudicatario all'atto dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici qualificati o comunque del possesso di quelli specificatamente richiesti dalla società appaltante.
7. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile della procedura di affidamento dovrà adeguatamente motivare tale scelta, rappresentando, a titolo esemplificativo, la riscontrata effettiva assenza di alternative o il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) o la competitività del prezzo offerto rispetto alla media di mercato, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione

1. Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, qualora vengano consultati più operatori, sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
 - a) offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b) minor prezzo, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, c. 4 del Codice.
2. Quando il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e il loro peso, individuati dal Responsabile della Funzione richiedente e/o dal Responsabile della procedura di affidamento ai sensi dell'Articolo 4, devono essere menzionati nella documentazione di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 9 - Operazioni di gara

1. L'espletamento delle operazioni di gara è demandato ai soggetti di seguito indicati:
 - a) nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo: al Responsabile della procedura di affidamento della società capogruppo o a soggetto da questi delegato, alla presenza, nell'un caso e nell'altro, di almeno un altro addetto del medesimo Ufficio;
 - b) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad apposita commissione giudicatrice, nominata dal Responsabile della procedura di affidamento della società capogruppo, costituita da un numero dispari di commissari, comunque non superiore a cinque. Le commissioni sono, in via ordinaria, costituite da n. 3 (tre) commissari, aventi specifiche competenze tecniche, selezionati prioritariamente fra i dipendenti dell'Ufficio Approvvigionamenti della società capogruppo e/o fra altri dipendenti delle società del Gruppo. A far tempo dalla piena operatività dell'Albo dei commissari di gara di cui all'art. 78 del Codice, la nomina della commissione giudicatrice avrà luogo nel rispetto delle modalità stabilite con separato regolamento o, fino all'adozione del medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 77 del Codice.
2. Nel corso delle sedute all'uopo necessarie, i soggetti incaricati dell'espletamento delle operazioni di gara applicano le modalità di aggiudicazione indicate nell'atto di indizione della procedura di affidamento, verbalizzano e prendono atto dei risultati di gara e rimettono gli atti agli organi preposti per la pronuncia dell'aggiudicazione, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione.
3. Nel caso di procedure espletate attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, non sono previste particolari formalità per lo svolgimento delle sedute di gara.

Art. 10 - Perfezionamento del contratto – Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 32, c. 14 del Codice, la stipula dei contratti di cui alla presente Sezione può avvenire mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la società appaltante, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, nonché mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (ordine e conferma di ordine), anche tramite PEC o attraverso il sistema di comunicazione della piattaforma telematica di negoziazione.
2. Alla stipula dei contratti provvedono il Direttore Generale, i Dirigenti in servizio o il Responsabile della procedura di affidamento, in base alle rispettive competenze e deleghe aziendali loro conferite.
3. In conformità all'art. 32, c. 10, lett. b) del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
4. Il contratto deve indicare almeno quanto segue: la descrizione dei lavori, forniture o servizi oggetto di affidamento, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, il prezzo e le modalità di pagamento, eventuali penalità per ritardo, il diritto della società appaltante di risolvere in danno il contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'obbligo del rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lg. n. 231/01 adottati dalla società appaltante.
5. Il Responsabile della procedura di affidamento valuta se vi sia necessità di richiedere al soggetto affidatario, in relazione alle caratteristiche dell'appalto o all'esito della procedura di affidamento, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice o la presentazione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Art. 11 - Modalità di esecuzione

1. L'operatore economico affidatario dei lavori, forniture o servizi è pienamente responsabile nei confronti della società appaltante e dei terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'esecuzione del contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, esso dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del soggetto incaricato della verifica dell'esecuzione dell'appalto ("**Responsabile dell'esecuzione**").
2. L'esecutore delle prestazioni non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, forniture o servizi eseguiti e/o prestati non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni applicabili all'affidamento, dovendo lo stesso dichiararne l'avvenuta conoscenza e integrale accettazione sin dal momento della stipulazione dell'appalto.
3. Le prestazioni del contratto devono essere eseguite direttamente dal contraente, salva la possibilità di ricorrere al subappalto nei termini e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. Nella comunicazione di invito potranno essere indicate le parti della prestazione che possono

formare oggetto di subappalto. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'operatore economico affidatario, il Responsabile dell'esecuzione applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'operatore medesimo.
5. Qualora la controparte risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, il Responsabile dell'esecuzione, previa diffida, si può avvalere dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale dell'eventuale cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
6. E' compito del Responsabile dell'esecuzione documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto e di assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori, forniture o servizi esposti in fattura corrispondano per quantità e qualità ai contenuti contrattuali.

CAPO II

Sezione I - Lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, nonché forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (attualmente pari, nei settori ordinari, a € 221.000,00 e, nei settori speciali, a € 443.000,00)

Art. 12 - Modalità di affidamento

1. Gli appalti per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, nonché per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice (attualmente pari, nei settori ordinari, a € 221.000,00 e, nei settori speciali, a € 443.000,00) sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale secondo le modalità di seguito specificate.

Art. 13 - Individuazione dei soggetti da invitare

1. Il soggetto affidatario viene scelto – nel rispetto dei principi enunciati al Comma 1 dell'Articolo 2 del presente Regolamento – ad esito della procedura negoziata di cui al successivo Articolo 14, tra le imprese individuate dalla società appaltante ai sensi del Comma 2 del presente Articolo.
2. Ai fini di quanto previsto dal precedente Comma 1, saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata, ove esistenti: *i)* almeno n. 5 (cinque) operatori economici per gli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, e almeno n. 10 (dieci) o, fino al 31 dicembre 2019, almeno n. 3 (tre) operatori per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00,

individuati mediante consultazione dell'Elenco degli operatori economici qualificati, istituito in conformità ad apposito e separato regolamento; *ii*) se nel predetto Elenco siano iscritti in numero inferiore a 5 (cinque), nelle forniture e servizi, e a 10 (dieci), nei lavori, saranno invitati, rispettivamente, almeno n. 4 (quattro) e n. 6 (sei) operatori economici; *iii*) se nel predetto Elenco siano iscritti in numero inferiore a 4 (quattro) e a 6 (sei), il Responsabile della procedura di affidamento, svolge, ove possibile, un'indagine di mercato per arrivare quanto meno a tale numero minimo, con la precisazione che, in caso di esito negativo di detta indagine di mercato, saranno comunque invitati i soli qualificati; *iv*) fino al 31 dicembre 2019 e per i soli appalti di lavori, se nel predetto Elenco siano iscritti in numero inferiore a 3 (tre), il Responsabile della procedura di affidamento svolge un'indagine di mercato per arrivare quanto meno a tale numero minimo, con la precisazione che, in caso di esito negativo di detta indagine di mercato, saranno comunque invitati i soli qualificati.

3. La società appaltante, nell'espletamento della procedura negoziata di cui al successivo Articolo 14, è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con talune imprese.
4. Il principio di rotazione nella selezione degli operatori da invitare troverà applicazione con riferimento a ciascuna delle categorie e delle classifiche nei quali l'Elenco degli operatori economici qualificati è suddiviso, per tipologia di attività esercitata e fasce di importo del contratto oggetto di affidamento. La rotazione non si applica laddove l'individuazione dei soggetti da invitare sia effettuata mediante consultazione dell'Elenco degli operatori economici qualificati e l'invito sia diramato nei confronti di tutte le imprese iscritte nella categoria e classifica cui si riferisce il contratto oggetto di affidamento, purché pari almeno a 4 (quattro) e a 6 (sei). Fino al 31 dicembre 2019 e per i soli appalti di lavori, la rotazione non si applica laddove l'individuazione dei soggetti da invitare sia effettuata mediante consultazione dell'Elenco degli operatori economici qualificati e l'invito sia diramato nei confronti di tutte le imprese iscritte nella categoria e classifica cui si riferisce il contratto oggetto di affidamento, purché pari almeno a 3 (tre).
5. Le offerte presentate verranno sottoposte a valutazione comparativa, sulla base del criterio di aggiudicazione indicato nella lettera di invito.
6. Trova applicazione quanto stabilito dai Commi 6 e 7 dell'Articolo 7.

Art. 14 - Procedura negoziata

1. Le imprese individuate con le modalità descritte al precedente Articolo saranno invitate a partecipare a una procedura negoziata secondo le modalità sotto disciplinate. In prima istanza, le imprese saranno invitate simultaneamente per iscritto a presentare offerta mediante lettera d'invito, di norma inviata tramite PEC. Successivamente alla prima fase, il Responsabile della procedura di affidamento potrà richiedere ai concorrenti che abbiano espresso le n. 2 (due) offerte più vantaggiose un miglioramento delle stesse nei termini e modalità da comunicarsi tramite PEC. Nel caso in cui vengano presentate un numero di offerte inferiore a n. 7 (sette), nei lavori e a n. 4 (quattro), nelle forniture e nei servizi, il Responsabile della procedura di affidamento potrà richiedere tale miglioramento a tutti i concorrenti partecipanti alla gara. Il Responsabile della procedura di affidamento potrà altresì valutare di procedere alla negoziazione del contratto con l'impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose.
2. L'invito a formulare offerta dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento o, nel caso di operatori economici individuati mediante consultazione dell'Elenco degli operatori economici qualificati, istituito in conformità ad apposito e separato regolamento, la conferma del possesso dei requisiti in base ai quali sono stati inseriti nel predetto Elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del c. 4 del predetto art. 95. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del Responsabile della procedura di affidamento;
 - j) l'eventuale scelta, ai sensi dell'art. 97, c. 8 del Codice, di avvalersi del meccanismo di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, purché pervengano almeno n. 10 (dieci) offerte valide, con l'avvertenza che, in ogni caso, la società appaltante valuterà la conformità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, dovesse apparire anormalmente bassa;
 - k) l'ulteriore specificazione, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, c. 2 del Codice: a) che il c.d. taglio delle ali si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente

il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali; *b)* che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'art. 97, c. 2, lett. *b)*, del Codice, una volta operato il taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; *c)* che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica; *d)* a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

l) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della seduta pubblica dedicata all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

3. Nel caso di procedura negoziata tramite piattaforma telematica di negoziazione, tutte le comunicazioni, compresi gli inviti, saranno effettuate tramite il sistema di comunicazione della piattaforma telematica di negoziazione.

Art. 15 - Criteri di aggiudicazione

1. Trova applicazione quanto stabilito dal precedente Articolo 8.

Art. 16 - Operazioni di gara

1. Trova applicazione quanto stabilito dal precedente Articolo 9.

Art. 17 - Perfezionamento del contratto – Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 32, c. 14 del Codice, la stipula dei contratti di cui alla presente Sezione può avvenire mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la società appaltante, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata nonché mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (ordine e conferma di ordine), anche tramite PEC o attraverso il sistema di comunicazione della piattaforma telematica di negoziazione.

2. Alla stipula dei contratti provvedono il Direttore Generale, i Dirigenti in servizio o il Responsabile della procedura di affidamento in base alle rispettive competenze e deleghe aziendali loro conferite.

3. In conformità all'art. 32, c. 10, lett. b) del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
4. Il contratto deve indicare almeno quanto segue: la descrizione dei lavori, forniture o servizi oggetto di affidamento, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, il prezzo e le modalità di pagamento, eventuali penalità per ritardo, il diritto della società appaltante di risolvere in danno il contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'obbligo del rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lg. n. 231/01 adottati dalla società appaltante.
5. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a presentare cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del Codice. Il Responsabile della procedura di affidamento valuta altresì, in casi specifici, se richiedere al contraente la presentazione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Art. 18 - Modalità di esecuzione

1. Trova applicazione quanto stabilito dal precedente Articolo 11.

Sezione II - Lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00

Art. 19 - Modalità di affidamento

1. Fino al 31 dicembre 2019, gli appalti per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00 sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale secondo le modalità di seguito specificate.
2. Trovano applicazione le previsioni di cui alla precedente Sezione I del presente Capo, modificate e integrate nei seguenti profili:
 - a) saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata, ove esistenti: *i)* almeno n. 10 (dieci) operatori economici, individuati mediante consultazione dell'Elenco degli operatori economici qualificati, istituito in conformità ad apposito e separato regolamento; *ii)* se nel predetto Elenco siano iscritti in numero inferiore a 10 (dieci), saranno invitati almeno n. 6 (sei) operatori economici; *iii)* se nel predetto Elenco siano iscritti in numero inferiore a 6 (sei), il Responsabile della procedura di affidamento svolge, ove possibile, un'indagine di mercato per arrivare quanto meno a tale numero minimo, con la precisazione che, in caso di esito negativo di detta indagine di mercato, saranno comunque invitati i soli qualificati;
 - b) i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei

lavori oggetto dell'affidamento (nei settori speciali: dalla semplice iscrizione nell'apposito sistema di qualificazione);

- c) si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto, salvo il caso di gara basata su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica.

- 3. A partire dal 1° gennaio 2020, salva diversa previsione normativa, le procedure di affidamento degli appalti di lavori di cui alla presente Sezione saranno regolate ai sensi del Comma 2 dell'Articolo 20.

Sezione III - Lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 (nei settori ordinari) e a € 2.000.000,00 (nei settori speciali)

Art. 20 - Modalità di affidamento

- 1. Gli appalti per lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 (nei settori ordinari) e a € 2.000.000,00 (nei settori speciali) sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale secondo le modalità di seguito specificate.
- 2. Trovano applicazione le previsioni di cui al precedente Articolo 19, con la precisazione che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata, ove esistenti: i) almeno n. 15 (quindici) operatori economici, individuati mediante consultazione dell'Elenco degli operatori economici qualificati, istituito in conformità ad apposito e separato regolamento; ii) se nel predetto Elenco siano iscritti in numero inferiore a 15 (quindici), saranno invitati almeno n. 10 (dieci) operatori economici; iii) se nel predetto Elenco siano iscritti in numero inferiore a 10 (dieci), il Responsabile della procedura di affidamento svolge, ove possibile, un'indagine di mercato per arrivare quanto meno a tale numero minimo, con la precisazione che, in caso di esito negativo di detta indagine di mercato, saranno comunque invitati i soli qualificati.

CAPO III

Art. 21 - Incarichi tecnici, di ingegneria e di progettazione

- 1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore a € 40.000,00 potranno essere affidati a cura del Responsabile della procedura di affidamento mediante le modalità previste dalla Sezione I del Capo I del Titolo II del presente Regolamento.
- 2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 verranno affidati a cura del Responsabile della procedura di affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dalla Sezione I del precedente Capo II; l'invito è rivolto ad almeno n. 5 (cinque) soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

3. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono affidati secondo le modalità richiamate dall'art. 157, c. 2 del Codice.

Art. 22 - Incarichi legali

1. Conformemente all'art. 17 del Codice, l'affidamento di uno qualsiasi dei seguenti servizi legali è disposto in via diretta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'art. 4 del medesimo Codice:
 - a) rappresentanza legale in procedimenti giudiziari, arbitrali o di conciliazione;
 - b) consulenza fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla precedente lettera a) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di uno di tali procedimenti, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato;
 - c) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - d) altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - e) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
2. I servizi legali diversi da quelli di cui al Comma 1 del presente Articolo e rientranti nell'Allegato IX del Codice sono affidati nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza e segnatamente dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nei termini di seguito indicati:
 - 1) Servizi di importo inferiore a € 40.000,00: l'affidamento avviene, giusta selezione del soggetto con cui contrarre, (A) facendo ricorso all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista individuato mediante consultazione degli albi degli avvocati; oppure, alternativamente, (B) optando, in ragione delle caratteristiche dell'affidamento e/o dell'importo dell'affidando servizio, per la preventiva consultazione di due o più professionisti individuati mediante consultazione degli albi degli avvocati. In tale ultimo caso l'individuazione del professionista avverrà sulla base dei criteri di selezione indicati nella lettera di invito;

- 2) Servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e sino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice: l'affidamento avviene, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale con l'invito rivolto ad almeno n. 5 (cinque) professionisti individuati mediante consultazione degli albi degli avvocati, fermo in ogni caso quanto stabilito dall'Articolo 13, Comma 2 del presente Regolamento. Le offerte presentate verranno sottoposte a valutazione comparativa secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di selezione indicati nella lettera di invito (che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere individuati nei seguenti: *a*) professionalità e competenza desunte, ad esempio, dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell'affidamento; *b*) caratteristiche metodologiche dell'offerta; *c*) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica; *d*) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare). Si applicano, in quanto compatibili, gli Articoli 13 e 18 del presente Regolamento.

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società appaltante.
2. Successive modificazioni o integrazioni del d.lg. n. 50/16 e dei relativi atti attuativi nonché del d.P.R. n. 207/10 (nelle parti ancora in vigore ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 e 217 del Codice e relativamente alle disposizioni applicabili al presente Regolamento), della normativa in materia di contratti pubblici, delle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento che si intenderanno di diritto abrogate.

Art. 24 - Norme finali

1. Il responsabile della procedura di affidamento si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che, nei 3 (tre) anni precedenti, abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti della società appaltante o di altra società del Gruppo nel corso di precedenti commesse, tali da determinare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.